



UFF.: DAR/VS

Oggetto: Richiesta parere direzione farmacia comunale

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

4.1

Al Ministero della salute
Dipartimento della programmazione, dei
dispositivi medici, del farmaco e delle
politiche in favore del Servizio sanitario
nazionale

Ex Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico

dgfdm@postacert.sanita.it

FOFI - AG
Protocollo U.N. 202504603 del 13-05-2025
Doc. Primario

La scrivente Federazione, al fine di fornire corrette indicazioni agli Ordini territoriali, intende acquisire l'autorevole parere di codesto Dicastero in merito alla necessità del possesso da parte del direttore di farmacia comunale del requisito dell'idoneità di cui all'articolo 12 della legge n. 475/1968 e s.m.i.

L'articolo 7 della legge n. 362/1991, così come modificato dalla legge n. 124/2017, prevede espressamente che la direzione della farmacia gestita da società sia affidata ad un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità e che, qualora si verificassero le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 475/1968 (ossia le condizioni in presenza delle quali l'autorità sanitaria può autorizzare la sostituzione temporanea del titolare), il direttore debba essere sostituito da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità.

Per le farmacie comunali non sono previste norme speciali sul punto, pertanto, si chiede se il requisito dell'idoneità debba intendersi obbligatorio anche per il direttore delle farmacie di proprietà di un Comune.

Nel restare in attesa di un cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it